

## VERBALE DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI PROVINCIALI E DI DETERMINAZIONE DELL'E.V.R.

Oggi 26 giugno 2012, in Vicenza, si sono riuniti:

ANCE Vicenza - Sezione Costruttori Edili della Provincia di Vicenza rappresentata , giusta delega ricevuta dal Presidente ing. Gaetano Marangoni ,dal geom. Pierandrea Aggujaro assistito da Andrea Crisci

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. U.I.L. - della provincia di Vicenza in persona del sig. Giacomo Pirro

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. C.I.S.L. della provincia di Vicenza in persona della sig.ra Valeria Lazzar,

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A - C.G.I.L. della provincia di Vicenza in persona del sig. Danilo Andriollo;

(d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali provinciali)

per gli adempimenti previsti dall'articolo 38, terzo comma, lettera f), del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso, e dagli articoli del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 aprile 2012, i quali prevedono che, ai fini della determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le Parti sociali provinciali si incontrano per:

- individuare l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi;

- il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri provinciali;

- il riconoscimento e la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 38, nonché 12 e 46, del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso.

**Constatato che:**

- per gli anni solari 2010 e precedenti sono disponibili i dati relativi a: numero di operai iscritti alla Cassa Edile di Vicenza; monte salari denunciato presso la Cassa Edile di Vicenza; ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza; rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa

Edile di Vicenza;

- nel triennio 2008-2010, il numero medio di operai iscritti alla Cassa Edile di Vicenza, si è assestato con una flessione pari al - 2,12% rispetto al numero medio del triennio 2007-2009;

- nel triennio 2008-2010, il monte salari medio denunciato presso la Cassa Edile di Vicenza si è assestato con una flessione pari al -1,64% rispetto al valore medio del triennio 2007-2009;

- nel triennio 2008-2010, il valore medio delle ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza si è assestato con una flessione pari al -5,14% rispetto al valore medio del triennio 2007 - 2009;

- nel triennio 2008-2010, il valore medio del rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza presenta una flessione più contenuta e quindi positiva rispetto al valore medio registratosi nel triennio 2007 - 2009 (-0,69% nel triennio 2008-2010 rispetto al -1,12% del triennio 2007-2009)

**Tutto ciò constatato e premesso, le Parti sociali provinciali convengono di:**

- individuare quale indicatore/parametro provinciale di propria competenza, in termini di qualità e competitività nel territorio della Provincia di Vicenza, il rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza;

- di attribuire al Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la Provincia di Vicenza incidenza ponderale limitata al 5% considerata la sua collocazione temporale datata che lo rende poco significativo quale indicatore in grado di attestare l'andamento recente del settore a livello provinciale nonché di attribuire a ciascuno degli altri indicatori/parametri provinciali incidenza ponderale da 20% a 30%, pesando maggiormente specifici indicatori/parametri in considerazione anche della decorrenza contrattuale prevista per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nonché dell'attualizzazione del triennio di riferimento, come di seguito riportato:

Valore aggiunto del settore delle costruzioni per la Provincia di Vicenza	5,00%
Numero medio di operai iscritti alla Cassa Edile di Vicenza	20,00%
Monte salari denunciato presso la Cassa Edile di Vicenza	30,00%
Ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza	20,00%
Rapporto tra ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza	25,00%

- con riferimento a quanto indicato nel punto precedente, indicare nell'anno 2010 l'ultimo anno solare che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati, e di conseguenza, il triennio 2008 - 2010 quale triennio di riferimento da comparare con il triennio 2007 - 2009 immediatamente precedente;

**Per effetto di quanto constatato e convenuto, le Parti sociali provinciali si danno atto che:**

ai fini della verifica a livello aziendale, si considera il triennio 2008 - 2010 quale triennio di riferimento da comparare con il triennio 2007 - 2009 immediatamente precedente;

gli indicatori/parametri aziendali, per la verifica a livello aziendale, sono costituiti da:

ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, non computando le ore per cassa integrazione;

volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge;

L'impresa corrisponderà gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale e riportata nella tabella allegata in corrispondenza di ciascun livello di inquadramento commisurata ad un massimo di 173 ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

L'impresa corrisponderà ugualmente gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale e riportata nella tabella allegata in corrispondenza di ciascun livello di inquadramento qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, commisurato ad un massimo di 173 ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese, qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, solo una delle variazioni dei due indicatori/parametri aziendali risulti pari o positiva;

l'impresa non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio 2008 - 2010, rispetto al triennio precedente 2007 - 2009, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative;

le nuove imprese costituite nel 2009, 2010 o nel 2011 corrisponderanno gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura

determinata al punto precedente;

per le imprese costituite nel 2008 e 2007, l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

A tali fini si considerano solo gli anni solari in cui la società ha svolto la sua attività normale per 12 mesi; i predetti importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sono corrisposti per gli operai, gli impiegati e gli apprendisti impiegati ed operai per il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012;

Per quanto sopra esposto, sono riportati in allegato i valori orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) attribuiti alle varie categorie e qualifiche, da intendersi determinati in cifra fissa con decorrenza dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e dagli accordi e contratti collettivi.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno quanto sopra indicato alla Cassa Edile di Vicenza, ai fini della pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

Le Parti sociali provinciali si riservano di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Vicenza gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire agli apprendisti assunti a decorrere dal 25 aprile 2012 in relazione alla regolamentazione della retribuzione prevista dagli appositi accordi interconfederali ovvero dall'eventuale contratto collettivo di lavoro stipulato a livello nazionale, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.167/2011 (Testo Unico Apprendistato).

**VALORE TEORICO MASSIMO ORARIO EVR EROGABILE 1° APRILE -31 DICEMBRE 2012**

7° livello Quadro	Euro 0,25
7° livello	Euro 0,25
6° livello	Euro 0,22
5° livello	Euro 0,18
4° livello	Euro 0,17
3° livello	Euro 0,16
2° livello	Euro 0,15

1° livello	Euro 0,12
------------	-----------

**VALORE ORARIO EFFETTIVAMENTE EROGABILE EVR 1° APRILE - 31 DICEMBRE 2012**

7° livello Quadro	Euro 0,075
7° livello	Euro 0,075
6° livello	Euro 0,066
5° livello	Euro 0,054
4° livello	Euro 0,051
3° livello	Euro 0,048
2° livello	Euro 0,045
1° livello	Euro 0,036

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza 26 Giugno 2012

ANCE Vicenza

*Pierandrea Aggion*

*Stel*

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

*[Signature]*

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

*[Signature]*

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

*[Signature]*